

(N. 2268-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1952

Presentata il 30 maggio 1952

Norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

ONOREVOLI SENATORI,

1) La proposta di legge d'iniziativa del senatore Salomone (n. 2268) è stata formulata — ha spiegato il proponente —, « per la eliminazione di qualsiasi possibilità di dubbio sulla portata delle norme emanate sinora con le due leggi del 12 maggio 1950, n. 250 per la Sila e i territori contermini, e del 21 ottobre 1950, n. 841, definita legge stralcio. Pur essendo chiaro il significato di alcuni articoli, è bene che il Parlamento dia una interpretazione autentica di essi, per evitare motivi di litigiosità, deprecabile sempre, perturbatrice e pericolosa per i suoi riflessi in tanta delicata materia ».

È proprio per evitare contrasti, controversie, dispute, e conseguenze deplorabili, che si deve

porre in luce quanto è già nella legge e sfuggi a commentatori e interpreti, ed è, più precisamente, per rendere indiscutibile uno dei concetti informativi di tutta la legislazione in materia agraria, una norma — quella (poi tradotta in articolo) relativa alla legge sulla consistenza totale delle proprietà soggette al calcolo per l'espropriazione (*coacervo*) — che la proposta di legge in esame è da considerare provvida e saggia.

2) Nessuno ha posto in dubbio la legittimità dell'intervento legislativo per l'interpretazione autentica della legge.

Il parere della 2^a Commissione permanente (Giustizia) riferisce, che, su questo punto si è riconosciuto all'unanimità essere « perfetta-

mente ortodosso in (linea giuridica) la legge presentata dal senatore Salomone»; e l'unanimità si è formata, — avverte il parere — sulla tesi del senatore Rizzo Giambattista autore di un'altra tesi non accolta dalla Commissione su altro punto: quello della opportunità dell'intervento parlamentare, mentre è in corso un giudizio iniziato davanti al Consiglio di Stato, deferito poi alla Suprema Corte di cassazione.

A prescindere dalla speranza che la rinuncia al giudizio della Suprema Corte di cassazione, segua all'emanazione di questa legge, non può, neppur lontanamente, dubitarsi che l'intervento parlamentare sia, nonchè inopportuno, quanto mai doveroso. Le considerazioni del senatore Rizzo Giambattista nel parere opposto a quello unanime della 2ª Commissione, sono più di altra indole che non di ordine giuridico e politico. Non è, soprattutto, accettabile il, benchè prudente, rilievo dello sconfinamento del Potere legislativo nella sfera propria del Potere giudiziario. È, anzi, da affermare che un tempestivo sereno intervento del Potere legislativo, può evitare il pernicioso male dell'invadenza del giudice nel campo legislativo, con le integrazioni delle leggi tanto in dottrina deplorate, e dagli stessi magistrati deprecate, e con le sostituzioni di fini legislativi attribuiti con, necessariamente fantastiche ipotesi, al legislatore.

3) Della proposta di legge in esame deve dirsi, a giudizio della Commissione, che pur essendo definita « interpretativa » e pur dovendosi definirla ai fini giuridici *legge di interpretazione autentica*, essa altro non è che una legge *esplicativa* per coloro i quali hanno, nella legge impugnata, sviluppato i loro assunti, in difesa di interessi particolari, e per coloro i quali non hanno visto che, nella legge erano chiaramente fissati i principi i quali, mentre hanno legittimato l'esecuzione ineccepibile del Governo, dovevano vietare errate e arbitrarie opinioni.

Bene ha trascritto nella sua premessa alla proposta di legge il senatore Salomone un passo della relazione di maggioranza della nostra Commissione sulla legge per la Sila: « *il Senato augurava che a questa prima legge di*

riforma fondiaria seguissero al più presto disposizioni legislative per i comprensori del tutto simili, perchè in un Paese di alta civiltà, come il nostro, la legge deve essere uguale per tutti.

I principi, le finalità e i mezzi per raggiungerle, contenute nella legge di riforma fondiaria in Calabria, vengono estesi a quelle altre Regioni d'Italia che presentano gli stessi aspetti delle provincie Calabresi ».

Bene il senatore Salomone ha rammentato il passo qui sopra riprodotto, ed ha precisato che i principi enunciati nella relazione furono tradotti poi nell'articolo 2 della legge per la Sila con la precisa norma: « *ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali COMPUTATE ANCHE LE PROPRIETÀ SITUATE FUORI DEL TERRITORIO INDICATE NELL'ARTICOLO 1 APPARTENGONO A QUALSIASI TITOLO IN COMUNIONE O PRO INDIVISO A SINGOLE PERSONE O SOCIETÀ ».*

Come non vedere l'enorme ingiustizia dell'impugnazione dei proprietari al Consiglio di Stato, ove si consideri la condizione fatta ai proprietari della Calabria, e quella che, secondo la pretesa interpretativa dei ricorrenti, sarebbe stata fatta a loro dalla legge-stralcio?

E si può pensare cancellato in tale legge, il principio del *coacervo*, dopo l'espresso, netto richiamo dei principi, delle finalità, dei mezzi per raggiungerle contenuti nella legge di riforma fondiaria per la Calabria?

Ma per stabilire che il legislatore non si è smarrito e disorientato fino all'errore e all'ingiustizia di un fantastico esonero dall'espropriazione dei proprietari contemplati dalla legge stralcio, si deve anche far presente che la legge stralcio è parte di una legge di riforma fondiaria generale (citata dal proponente Salomone) presentata al Senato dal Ministro per l'agricoltura il 5 aprile 1950.

La riforma generale non può evidentemente comportare esoneri e privilegi: il *coacervo* ne è la base logica e naturale.

4) Legge di interpretazione deve, dunque, dirsi questa proposta al Senato affinché non si dia corso ad un'altra disputa generatrice di equivoci, e non si sogni di parlare di legge innovativa o di altra natura. In realtà, ad onta

della formula « interpretazione » questa è, come si è accennato, null'altro che una legge *esplicativa* per chi non volle leggere serenamente le norme tanto precise di testi legislativi e le illustrazioni e i commenti registrati negli atti parlamentari.

5) Per provvedere allo schiarimento della portata dell'articolo 4 della legge che è stato oggetto di discussione e di contestazione, la

Commissione ha creduto che fosse opportuno limitare l'esame del Senato al solo primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge Salomone, riservando all'iniziativa parlamentare e al Governo proposte di schiarimenti eventuali su altri articoli. L'articolo unico è stato formulato con chiarezza che non sembra possa essere messa in dubbio.

CONTI, *relatore*.

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

PARERE DELLA MAGGIORANZA

Nella seduta del 24 aprile 1952 la Commissione di Giustizia ha esaminato e discusso il parere predisposto dal senatore Giambattista Rizzo sul disegno di legge di iniziativa del senatore Salomone, contenente « norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per l'espropriazione, bonifica ed assegnazione di terreni ai contadini ».

I limiti dell'esame demandato a questa Commissione sono limpidamente fissati nel parere del senatore Rizzo: si tratta di sapere se l'iniziativa di legge in parola possa ritenersi o no legittima dal punto di vista del diritto e da quello della buona politica parlamentare. Legittimità ed opportunità.

Sul primo punto la Commissione ha giudicato unanimemente impeccabile il parere del senatore Giambattista Rizzo nel quale sono esaurientemente riassunti tutti gli argomenti che impongono di ritenere perfettamente ortodossa (in linea giuridica) la legge presentata dal senatore Salomone. Sul secondo tema sono invece apparse alcune divergenze di opinione, in rapporto alle quali si è resa necessaria la estensione di un secondo e sintetico parere, che la Commissione di giustizia ha deciso di rimettere, insieme con quello già predisposto dal senatore Giambattista Rizzo, alla Commissione di agricoltura.

Questo secondo parere potrebbe riassumersi in una sola osservazione: mentre *ad unanimità* la Commissione di giustizia ha fatto sue (come, d'altronde, non poteva a meno di fare) le conclusioni del senatore Giambattista Rizzo in merito alla incontestabile legittimità di qualsiasi iniziativa con la quale (anzichè proporre norme nuove o diverse) si mira a interpretare in modo autentico una precedente disposizione di legge, la medesima Commissione, nella sua grande maggioranza, non ha potuto ugualmente accogliere le considerazioni svolte dall'estensore del predetto parere per quello che attiene alla inopportunità (o per lo meno alla minore convenienza) dell'iniziativa legislativa di cui si tratta, sul piano prettamente politico.

Poichè il parere del senatore Giambattista Rizzo viene qui di seguito riprodotto nella sua interezza testuale, non occorre un lungo discorso per dar conto del dissenso parziale che (almeno per la maggioranza della Commissione) giustifica l'aggiunta delle presenti osservazioni. Basti avvertire che la seconda Commissione non crede di poter ravvisare alcuna valida obiezione, in linea pratica, all'esercizio nella fattispecie del duplice potere congiunto delle assemblee legislative di promuovere la formazione di leggi nuove e di interpretare in modo per tutti obbligatorio il significato di una disposizione già emanata.

Non potendosi ravvisare l'ombra di un solo dubbio sull'insindacabile diritto (per dir meglio: sul diritto-dovere) del Parlamento di porre delle norme interpretative, si possono superare le preoccupazioni che sono state affacciate dal lato della minore opportunità (per lo meno in relazione al tempo) del progetto di legge Salomone. Anche nel parere del senatore Giambattista Rizzo si legge che là dove il potere legislativo si vale del suo potere (e per essere più esatti si potrebbe aggiungere: adempie l'obbligo) di fissare in una legge di interpretazione il contenuto e la portata di una legge precedente, non si può seriamente ravvisare alcuna violazione effettiva del principio della divisione dei poteri: in quanto si vale di un suo proprio diritto, il Parlamento non attenta all'autonomia o alla indipendenza della Magistratura.

Questa considerazione può invero tagliar corto ad ogni perplessità, per quel che riguarda il caso in esame. Nel quale, per l'appunto, soltanto una superficiale apparenza delle cose può indurre a ragionare di sconfinamenti del potere legislativo della sua propria sfera di competenza o di tentativi di pressione sugli organi del potere giurisdizionale. Qui non è neanche il caso di rammentare che, in realtà, la controversia della quale, per avventura, saranno investite le Sezioni Unite della Corte

Suprema, riguarda la questione meramente pregiudiziale della giurisdizione del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi sottoposti al suo esame nelle controversie a tutti note: allo stesso modo che par superfluo ricordare come, in tutti i casi, resterebbe fuor di questione la irrevocabilità di una singola pronuncia giudiziaria pur là dove gli organi del potere legislativo avessero fatto opera di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva). A giustificare la proponibilità del disegno di legge n. 2268 basta la considerazione che si è detta: la quale non può evidentemente perdere valore per il fatto che non manchino, in ipotesi, persone male informate o prevenute che non siano disposte a convenire, preliminarmente, nella correttezza dello stesso disegno di legge.

Per questi motivi, il parere che concerne il punto pregiudiziale della legittimità del progetto Salomone (il cui esame di merito non spetta evidentemente alla Commissione di giustizia) deve concludersi, nel suo complesso, in senso del tutto favorevole alla compatibilità di siffatto disegno di legge coi principi del nostro ordinamento costituzionale e con le regole che governano i rapporti fra i suoi poteri ed organi fondamentali.

Bo, estensore.

PARERE DELLA MINORANZA

Compito della Commissione di giustizia, chiamata a dare un parere alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione sul disegno di legge n. 2268 di iniziativa del senatore Salomone, non è certamente di esaminare, da un punto di vista di politica agraria o più genericamente di politica economica e sociale, le disposizioni contenute nel disegno di legge dirette ad interpretare gli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. Sotto tale aspetto ognuno dei componenti della Commissione di Giustizia può bene mantenere una differente opinione da fare eventualmente valere in seno all'Assemblea plenaria quando sarà discusso il disegno di legge Salomone.

La Commissione di giustizia deve invece soddisfare un'altra esigenza, del resto anche essa fondamentale per l'importanza dei principi che possono essere invocati. Essa, compiendo un accertamento di natura preliminare, dove precisamente stabilire se sia legittimo o comunque politicamente opportuno l'intervento legislativo per la interpretazione autentica (e quindi in modo obbligatorio per tutti e con effetti *ex tunc*) dei menzionati articoli 4 e 20 della legge del 1950 già sottoposti alla interpretazione del supremo organo di giustizia amministrativa.

1) In linea generale non è contestabile che il Parlamento, nell'esercizio della sua ordinaria potestà legislativa, abbia il diritto di interpretare autenticamente una sua precedente legge od un atto avente forza di legge, assicurando così la certezza del diritto.

Il principio della interpretazione legislativa obbligatoria, che si ritrovava in antiche ed in più recenti legislazioni, fu bene riconosciuto nello Statuto albertino (articolo 73) ed è pienamente vigente nell'ordinamento costituzionale odierno con la necessaria limitazione che

il Parlamento, ove interpreti con legge ordinaria, è tenuto a rispettare la costituzione e le leggi costituzionali.

È stato autorevolmente osservato che le regole sulla interpretazione sono indissolubilmente collegate con la struttura del corpo politico e con i rapporti fra i poteri dello Stato. Ora, appunto, non è concepibile che in una forma di governo parlamentare sia *a priori* sottratto al Parlamento il potere di chiarire il pensiero contenuto in una legge e quindi di illuminare la volontà già imperativamente espressa in forma legislativa. Ed in proposito non è inutile ricordare che, anche vigendo lo Statuto albertino, l'ammissibilità della interpretazione autentica, da parte del legislatore, non si fondò, da qualche studioso, sulla or ora ricordata norma dello Statuto, ma si fece discendere dalla stessa funzione propria del potere legislativo, per cui non vi era affatto bisogno che il potere di interpretazione fosse espressamente riconosciuto, non potendo essere negato al legislatore, fonte di produzione giuridica di carattere generale, di spiegare con maggiore chiarezza il contenuto di una sua legge.

Si obietta però in contrario che, per la divisione dei poteri, la interpretazione delle leggi deve essere riservata al potere giurisdizionale; ed in proposito si richiamano anche gli articoli 101, 102, 103 e 104 della Costituzione che assoggettano i giudici soltanto alla legge o attribuiscono la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari ed a quelli della giustizia amministrativa o garantiscono l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura dal potere legislativo od esecutivo.

Ma il principio della divisione dei poteri, sostanzialmente attuato nella nostra Costituzione anche se non proclamato, non ha certamente quel significato rigido che si vorrebbe ad esso attribuire. Nè l'intervento del Parlamento nella

interpretazione della legge viola le ricordate norme costituzionali poichè, anche in quel caso, il potere legislativo non esercita certamente funzioni giurisdizionali ma legislative; nè, valendosi di un suo proprio potere, può certamente attentare all'autonomia o alla indipendenza della Magistratura costituzionalmente garantite.

Non sembra poi che il potere del Parlamento di interpretare le leggi possa essere inderogabilmente subordinato alla esistenza di pronuncie contraddittorie dei giudici normalmente competenti ad interpretare le leggi. Non è escluso infatti che la norma interpretativa sia inclusa nella stessa legge che si vuole interpretare in modo obbligatorio; e d'altra parte le difficoltà di attuazione di una legge, per le oscurità di una sua norma, possono essere avvertite dal legislatore anche indipendentemente da una contrastata interpretazione giurisprudenziale della norma medesima, cioè nella prima attuazione della legge (della quale l'interpretazione non può non essere elemento essenziale) per cui il Parlamento si sente in dovere di intervenire proprio per evitare motivi di future controversie giurisdizionali.

Peraltro, ad avviso della Commissione di giustizia, non si può nemmeno contestare il diritto del Parlamento di fissare insindacabilmente se una legge debba avere carattere interpretativo od innovativo. Qualche sostenitore della tesi negativa parte anche dal presupposto che una legge non possa mai avere efficacia retroattiva (nemmeno se la retroattività sia esplicitamente disposta) cosicchè l'efficacia *ex tunc* è concepibile solo qualora la legge abbia non soltanto la forma ma anche il contenuto di legge interpretativa; contenuto rimesso poi all'accertamento del potere giurisdizionale che non dovrebbe nemmeno tenere conto di una esplicita dichiarazione del legislatore sul carattere della norma.

Ma in proposito è da osservare che è bensì vero che normalmente la legge non dispone che per l'avvenire e che non ha quindi effetto retroattivo, ma non è men vero che, salva la eccezione categorica per la materia penale fissata nella Costituzione (articolo 25), il principio della irretroattività, stabilito dall'articolo 11 delle disposizioni transitorie del Codice civile, non costituisce un limite giuridico

per il legislatore che può ad esso derogare nell'apprezzamento dei motivi di interesse generale valutabili esclusivamente dalle Assemblee parlamentari; ed anzi la giurisprudenza ha ammesso persino la possibilità della deroga implicita.

Se ciò è vero è chiaro che nulla vieta al legislatore di qualificare come interpretativa una sua norma (nel qual caso la sua efficacia *ex tunc* viene senz'altro stabilita), oppure di emanare una norma nuova attribuendo però ad essa, nei limiti costituzionali, efficacia retroattiva.

E non sembra che il giudice, di fronte ad una esplicita dichiarazione del carattere interpretativo di una norma, possa sindacare, al di là del controllo di costituzionalità, la norma dettata come interpretativa al fine di definirla innovativa e quindi (secondo una tesi già dimostrata insostenibile) necessariamente irretroattiva oppure irretroattiva per mancanza di espressa dichiarazione di irretroattività. La teoria che il giudice ordinario possa accertare che una legge ha la sembianza ma non la sostanza di una legge, e, per limitarci al caso in esame, che una legge definita dal legislatore come interpretativa ha l'apparenza ma non il contenuto di interpretazione, è una teoria che fu già vigorosamente contestata da un illustre giurista e dalla stessa Corte di cassazione di Roma nel 1904 e che, nelle sue estreme conseguenze, potrebbe portare addirittura, come fu detto, alla « confusione dei poteri dello Stato » e quindi al sovvertimento dei poteri medesimi.

Si può quindi concludere che nessun limite giuridico, ed in particolare nessun limite costituzionale, potrebbe rendere illegittima una eventuale legge interpretativa degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

2) Sino a questo punto la Commissione di giustizia è stata unanime. Ma, secondo l'estensore del presente parere e della minoranza della Commissione di giustizia, non si debbono considerare ai fini del quesito sottoposto soltanto i limiti giuridici e costituzionali.

Anche quando si giungesse alla conclusione racchiusa nell'antico detto celebre che « il potere legislativo è la onnipotenza umana », non è da credere certamente che di tale « onnipotenza »

tenza » non si debba usare con saggezza, che dei poteri legislativi non si debba cioè usare accortamente anche se l'eccesso di potere legislativo non possa trovare un giudice competente a sindacarlo.

Sotto tale aspetto di autolimitazione dei poteri legislativi per ragioni di opportunità politica non può non acquistare rilievo anche la considerazione che il principio *eius est interpretari cuius est condere* corrisponde piuttosto alle esigenze di uno Stato in cui solo al Principe spettava di fare le leggi. Nello Stato moderno invece si deve riconoscere, come principio di buona politica legislativa, che il potere interpretativo del Parlamento va usato in via eccezionale e con particolare discrezione e solo quando l'importanza di urgenti esigenze politiche e sociali (da apprezzarsi dallo stesso legislatore) imponga di dettare legislativamente la interpretazione di una data norma.

Ma, nel caso in esame, ai fini del più conveniente uso di tale potere di interpretare autenticamente, va piuttosto tenuto conto di due essenziali presupposti di fatto: *a)* che una prima interpretazione giurisprudenziale degli articoli in questione è stata già offerta attraverso la recente notissima decisione del Consiglio di Stato; *b)* che contro detta decisione è stato proposto ricorso avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione e, comunque, non sarebbe ancora scaduto il termine per tale ricorso.

Vero è che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione si fonda su motivi attinenti alla giurisdizione del Consiglio di Stato; ma è chiaro che, soltanto sul presupposto della sua giurisdizione, il supremo organo di giustizia amministrativa è potuto passare alla interpretazione degli articoli della legge 21 ottobre 1950, n. 841, cui si riferisce il disegno di legge del senatore Salomone. Cosicchè, ove cadesse quel presupposto in sede di Cassazione, quella interpretazione verrebbe a perdere, nella ri-

conosciuta preclusione dell'indagine giurisdizionale, il suo valore di interpretazione giurisprudenziale essenziale ai fini della decisione del Consiglio di Stato.

Poichè nella materia oggetto del disegno di legge in esame deve ritenersi tuttora pendente un giudizio che spetta all'organo competente di decidere, bisogna evitare persino l'apparenza che il Parlamento voglia non già porre norme generali ma risolvere una specifica controversia giurisdizionale, richiamandoci quasi agli esempi antichi (ed in verità di diverso significato) del *référé législatif* od a quelli (più pertinenti) di un recente passato in cui non è mancato l'intervento legislativo per influire direttamente su un giudizio in atto.

Se quindi deve essere evitato che, contro l'intenzione dello stesso illustre proponente, il disegno di legge in esame possa essere sospettato come una pressione sul potere giurisdizionale che ancora si deve pronunciare, si può concludere che dal punto di vista non della legittimità ma della opportunità politica, non della costituzionalità ma dello spontaneo reciproco rispetto dei poteri dello Stato, la proposta di legge del senatore Salomone sia quanto meno prematura e che il Parlamento (convinto del resto che in ogni caso la riforma agraria continuerà ad avere attuazione entro limiti più o meno larghi tanto più che non è stato ancora discusso il disegno di legge che provvede al riguardo per tutto il territorio nazionale) debba astenersi per il momento dal legiferare, riservandosi, nella pienezza dei suoi poteri legislativi e nella sua valutazione (alla stregua delle norme costituzionali) di essenziali fini economici e sociali, d'intervenire in forma diversa, con una legge interpretativa od innovativa, soltanto nel momento in cui sarà esaurito il procedimento avanti il competente organo giurisdizionale.

RIZZO Giambattista, *estensore*.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, va interpretato nel senso che la quota da espropriarsi è determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà terriera, dovunque situata nel territorio della Repubblica e nella sua consistenza al 15 novembre 1949.

Tale reddito va riferito alle qualità di coltura ed alle classi di produttività iscritte in catasto alla data di pubblicazione del piano di esproprio, e determinato in base alle tariffe di estimo vigenti al 1° gennaio 1943, ovvero, per i Comuni nei quali il nuovo catasto terreni è entrato in conservazione posteriormente alla data predetta fino a quella di pubblicazione del piano di esproprio, in base alle tariffe successivamente stabilite con eguale periodo di riferimento.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, riguardano anche il territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 3.

Per l'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono inefficaci di diritto tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione di beni in enfiteusi a favore di società, posteriori al 1° gennaio 1948, e a favore di persona fisica posteriori al 15 novembre 1949.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La formula «intera proprietà» contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve interpretarsi nel senso di proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica Italiana.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.